



Ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica

del....

PROGETTO 23.11.2022

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2, 34, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016¹ sull'approvvigionamento del Paese;

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina le limitazioni e i divieti di utilizzo di energia elettrica al fine di garantire l'approvvigionamento elettrico del Paese in energia elettrica.

² Si applica a tutti i consumatori finali allacciati alla rete elettrica secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 23 marzo 2007² sull'approvvigionamento elettrico.

Art. 2 Limitazioni di utilizzo

¹ L'utilizzo di energia elettrica è limitato per gli impieghi elencati nell'allegato 1.

² Se la situazione dell'approvvigionamento lo richiede, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificare l'allegato 1.

³ Se possibile dal punto di vista tecnico, i gestori delle reti di distribuzione bloccano l'utilizzo di elettricità come segue:

- a. ...
- b. ...
- c. ...

⁴ L'articolo 6 capoverso 1 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico non è applicabile se risulta in contrasto con i provvedimenti adottati dal gestore della rete di distribuzione per rispettare le limitazioni e i divieti di utilizzo di

RS

¹ RS 531

² RS 734.7

energia elettrica. I blocchi secondo il capoverso 3 non richiedono il consenso dei consumatori finali interessati. L'articolo 8c dell'ordinanza del 14 marzo 2008³ sull'approvvigionamento elettrico non si applica.

⁵ L'illuminazione elettrica di strade e spazi pubblici è consentita solo il [...] (*giorni della settimana*)] dalle [...]ora] alle [...]ora]. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) e i Cantoni stabiliscono deroghe per la sicurezza nell'ambito delle loro competenze.

Art. 3 Modalità standby

Gli impianti, gli apparecchi e le sorgenti luminose di tipo elettrico che non sono strettamente necessari sono scollegati dalla rete elettrica. È fatto salvo il funzionamento in standby per evitare danni agli apparecchi o agli impianti.

Art. 4 Divieti di utilizzo

¹ I divieti di utilizzo di energia elettrica sono elencati nell'allegato 2.

² Se la situazione dell'approvvigionamento lo richiede, il DEFR può modificare l'allegato 2.

Art. 5 Obbligo di collaborare

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a:

- a. collaborare all'esecuzione della presente ordinanza;
- b. fornire informazioni ai consumatori finali nei loro comprensori e assistenza per gli aspetti tecnici;
- c. informare l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) dell'attuazione delle limitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 3.

³ RS 734.71

Art.6 Informazione

Il DEFR provvede a informare la popolazione in modo adeguato.

Art. 7 Sorveglianza e controllo

¹ L'AES sorveglia gli effetti delle limitazioni e dei divieti di utilizzo sul consumo di elettricità.

² I Cantoni effettuano controlli a campione sul rispetto delle limitazioni e dei divieti.

Art. 8 Esecuzione

Il DEFR, i Cantoni, l'USTRA, il settore Energia e l'AES sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 9 Modifica di un altro atto normativo

¹ L'ordinanza del 13 novembre 1962⁴ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 4a cpv. 1 lett. d

La velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli:

- d. 100 km/h sulle autostrade.

Art. 10 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il...

² Ha effetto sino al ... ; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr

In caso di crisi, le limitazioni verrebbero applicate idealmente in maniera scaglionata: fase di escalation da 1 (di lieve entità) a 3 (limitazioni più rilevanti).

Il catalogo di misure viene stabilito al momento dell'attuazione, in base alle circostanze specifiche e alla situazione di approvvigionamento.

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)

Limitazioni di utilizzo

Fase di escalation 1 (attuazione in contemporanea con i divieti della fase di escalation 1 di cui all'allegato 2)

- Le lavatrici a uso domestico possono essere utilizzate a una temperatura di lavaggio di 40°C al massimo.
- L'uso commerciale di asciugatrici, ferri da stiro e macchine da stiro è consentito per un massimo di 12 ore al giorno. Non sono previste limitazioni per le strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani e case di cura.
- I locali accessibili al pubblico riscaldati prevalentemente attraverso l'energia elettrica (p. es. con riscaldamenti elettrici o pompe di calore) possono essere riscaldati fino a un massimo di 20°C. Fanno eccezione le aree benessere e i locali utilizzati per il trattamento dei pazienti in strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani o case di cura.
- Nel commercio al dettaglio gli espositori riscaldati, gli scaldapiatti o scaldatazze, i contenitori per bagnomaria e i cassetti scaldavivande non possono essere utilizzati a temperature superiori a 65°C.
- Nel commercio al dettaglio i frigoriferi per bevande non possono essere utilizzati a temperature inferiori a 9°C, ad eccezione delle bevande deperibili.
- I frigoriferi utilizzati per scopi privati o commerciali non possono essere raffreddati al di sotto dei 6°C (ad eccezione del vano congelatore). Sono fatte salve le prescrizioni sulla temperatura previste nella legislazione sulle derrate alimentari (in particolare nell'ordinanza sui requisiti igienici, RS 817.024.1), che devono essere sempre rispettate.
- I frigoriferi e i congelatori utilizzati per scopi privati o commerciali non possono essere raffreddati al di sotto dei -20°C. Sono fatte salve le prescrizioni sulla temperatura previste nella legislazione sulle derrate alimentari (in particolare nell'ordinanza sui requisiti igienici, RS 817.024.1), che devono essere sempre rispettate.
- La ventilazione della cucina è adattata in funzione dei tempi di cottura e deve essere spenta completamente quando non si cucina.

- L'utilizzo commerciale di schermi e videoproiettori a scopo pubblicitario è vietato tutti i giorni tra le 23:00 e le 05:00.
- L'utilizzo dell'illuminazione elettrica a scopo pubblicitario, come l'illuminazione delle vetrine, le pubblicità luminose e l'illuminazione decorativa, è vietato tutti i giorni fra le 23:00 e le 05:00.
- Negli edifici e nei piani non utilizzati il riscaldamento deve essere impostato sul livello più basso (funzione antigelo) o spento. Questo vale anche per i locali ad uso industriale senza postazioni di lavoro fisse, come le stazioni di pompaggio.
- I centri di trasbordo e i magazzini possono essere riscaldati fino a un massimo di 19°C.

Fase di escalation 2 (sono elencate le limitazioni che integrano o vanno oltre la fase di escalation 1)

- L'uso commerciale di asciugatrici, ferri da stiro e macchine da stiro è consentito per un massimo di nove ore al giorno. Non sono previste limitazioni per le strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani e case di cura.
- I locali accessibili al pubblico riscaldati prevalentemente attraverso l'energia elettrica (p. es. con riscaldamenti elettrici o pompe di calore) possono essere riscaldati fino a un massimo di 19°C. Per le camere nel settore alberghiero il limite massimo di temperatura è 20°C. Fanno eccezione i locali utilizzati per il trattamento dei pazienti in strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani e case di cura.
- La temperatura ambiente delle piscine gestite a livello commerciale, delle piscine pubbliche e delle altre strutture benessere riscaldate elettricamente deve essere limitata a un massimo di 27°C. Fanno eccezione le saune.
- Il riscaldamento delle cucine nel settore alberghiero e della ristorazione deve essere impostato sul livello più basso o spento.
- I centri di trasbordo e i magazzini possono essere riscaldati fino a un massimo di 18°C.
- I frigoriferi e i congelatori utilizzati per scopi privati o commerciali non possono essere raffreddati al di sotto dei -19°C. Sono fatte salve le prescrizioni sulla temperatura previste nella legislazione sulle derrate alimentari (in particolare nell'ordinanza sui requisiti igienici, RS 817.024.1), che devono essere sempre rispettate.
- Nel settore alberghiero e della ristorazione gli espositori riscaldati, gli scaldapiatti o scaldacqua, i contenitori per bagnomaria e i cassetti scaldavivande non possono essere utilizzati a temperature superiori a 65°C.
- Se la produzione di acqua calda è garantita principalmente attraverso l'energia elettrica, l'acqua può essere riscaldata fino a un massimo di 60°C.

Sono fatte salve le misure temporanee per combattere i germi patogeni. Queste limitazioni non si applicano a:

- a. ospedali;
 - b. studi medici;
 - c. case per partorienti;
 - d. case per anziani, case di cura e strutture di assistenza per persone disabili;
 - e. aziende alimentari.
- In discoteche, club e simili, nonché in occasione di manifestazioni di ballo e simili, il riscaldamento deve essere impostato sul livello più basso o spento del tutto.
 - I servizi di streaming limitano la risoluzione delle loro offerte alla definizione standard (*standard definition*, SD).
 - I centri di calcolo e le sale server non possono essere raffreddati al di sotto dei 25°C.
 - Le macchine utilizzate in ambito commerciale per la produzione di ghiaccio a scopo di raffreddamento possono essere utilizzate per un massimo di quattro ore al giorno.

Fase di escalation 3 (sono elencate le limitazioni che integrano o vanno oltre le fasi di escalation 1 e 2)

- L'orario di apertura dei negozi deve essere ridotto di $[... (1-2)]$ ore al giorno. A seconda delle dimensioni del negozio si può stabilire in modo indipendente la finestra temporale di apertura.

Se un'azienda decide di chiudere completamente alcune filiali o di aprire i negozi solo in determinati giorni, il numero delle ore di chiusura viene conteggiato nella riduzione dell'orario di apertura dell'intera rete di filiali.

- Al di fuori degli orari di apertura i congelatori devono essere coperti con pannelli di polistirolo o tende notte.
- L'uso commerciale di asciugatrici, ferri da stiro e macchine da stiro è consentito per un massimo di otto ore al giorno. Non sono previste limitazioni per le strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani e case di cura.
- I locali riscaldati prevalentemente attraverso l'energia elettrica (p. es. con riscaldamenti elettrici o pompe di calore) possono essere riscaldati fino a un massimo di 18°C. Fanno eccezione i locali utilizzati per il trattamento dei pazienti in strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani e case di cura.
- Le vasche idromassaggio, gli apparecchi per l'abbronzatura, le saune, le cabine a infrarossi, i bagni di vapore, le poltrone per massaggi e altre

strutture per il benessere ad alimentazione elettrica di uso commerciale possono essere utilizzate per un massimo di sette ore al giorno.

- L'uso privato di auto elettriche è consentito solo per gli spostamenti assolutamente necessari (p. es. per l'esercizio di una professione, per fare acquisti, per recarsi a visite mediche, manifestazioni religiose o udienze in tribunale).

In caso di crisi, i divieti verrebbero applicati idealmente in maniera scaglionata: fase di escalation da 1 (limitazioni di lieve entità) a 4 (misure di ampia portata) per evitare, in associazione con il contingentamento, il ricorso a disinserimenti della rete elettrica.

Il catalogo di misure viene stabilito al momento dell'attuazione, in base alle circostanze specifiche e alla situazione di approvvigionamento.

Allegato 2

(art. 4)

È vietato l'utilizzo di elettricità per i seguenti scopi:

Fase di escalation 1 (attuazione in contemporanea con le limitazioni di utilizzo della fase di escalation 1 di cui all'allegato 1)

- Funzionamento di riscaldatori mobili, tranne nei locali abitati o nei luoghi di lavoro che non dispongono di altre possibilità di riscaldamento.
- Funzionamento di apparecchi per il riscaldamento di comfort all'aperto, quali riscaldatori a fungo, pannelli radianti o riscaldatori per sedili di seggiovie.
- Funzionamento di condizionatori e ventilatori mobili senza necessità operative.
- Funzionamento di impianti di condizionamento a scopo di comfort, senza necessità operative, in ambienti di lavoro o di soggiorno.
- Funzionamento di vasche idromassaggio, apparecchi per l'abbronzatura, saune, cabine a infrarossi, bagni di vapore, poltrone per massaggi e altre strutture per il benessere ad alimentazione elettrica in ambito privato.
- Funzionamento di macchine per la produzione di ghiaccio a scopo di raffreddamento in ambito privato.
- Illuminazione esterna e architettonica di edifici, giardini e viali privati, salvo se necessaria per motivi di sicurezza.
- Illuminazione di parcheggi e autorimesse al di fuori degli orari di apertura, ad eccezione delle luci di emergenza.
- Illuminazione superiore ai 100 lux in luoghi in cui non sono presenti postazioni di lavoro permanenti, se possibile a livello tecnico e immediatamente realizzabile.
- Illuminazione di locali in cui non sono presenti persone, se possibile dal punto di vista tecnico, ad eccezione delle luci di emergenza.
- Dispositivi elettronici al di fuori dell'orario di lavoro, se possibile dal punto di vista tecnico e operativo, ad eccezione dell'infrastruttura legata ai registratori di cassa e dei dispositivi informatici rilevanti per il sistema.
- Riscaldamento di ambienti con porte esterne continuamente aperte.
- Soffiatori elettrici per foglie.
- Acqua calda nei servizi igienici pubblici.

Fase di escalation 2 (sono elencati i divieti che integrano o vanno oltre la fase di escalation 1)

- Utilizzo di schermi e videoproiettori a scopo pubblicitario.
- Illuminazione a scopo pubblicitario, come l'illuminazione delle vetrine, le pubblicità luminose e l'illuminazione decorativa, ad eccezione dei loghi aziendali durante l'orario di lavoro.
- Illuminazione decorativa festiva e di altro tipo per esterni.
- Funzionamento di asciugatrici e ferri da stiro nel settore privato.
- Funzionamento di mini-bar nelle camere degli ospiti e di distributori automatici refrigerati a uso comune nel settore alberghiero e della ristorazione.
- Funzionamento di refrigeratori per bevande, ad eccezione delle bevande deperibili, nel settore alberghiero e della ristorazione e nel commercio al dettaglio.
- Funzionamento di scaldapiatti e scaldatazze nel settore alberghiero e della ristorazione e nel commercio al dettaglio.
- Funzionamento di macchine per il ghiaccio (produzione di ghiaccio a scopo di raffreddamento) nel settore privato e commerciale. Fanno eccezione i settori che necessitano di macchine per il ghiaccio per rispettare le prescrizioni previste nella legislazione sulle derrate alimentari (in particolare nell'ordinanza sui requisiti igienici, RS 817.024.1)
- Funzionamento di scale mobili e tappeti mobili qualora esista un altro mezzo di accesso.

Fase di escalation 3 (sono elencati i divieti che integrano o vanno oltre le fasi di escalation 1 e 2)

- Funzionamento di sistemi di riscaldamento elettrico per piscine.
- Illuminazione di campi e impianti sportivi.
- Funzionamento di pressostrutture per attività ricreative o sportive.
- Svolgimento di manifestazioni sportive amatoriali (compresi gli sport elettronici), se richiedono energia elettrica.
- Utilizzo di impianti di autolavaggio (piste e box) per autovetture e veicoli commerciali, salvo se necessario per lavori di officina.
- Sistemi di illuminazione e nebulizzazione in discoteche, club e simili.
- Funzionamento di dispositivi video, DVD e Blue-Ray, console di gioco e computer di gioco.
- Servizi di streaming a scopo di intrattenimento.

- Funzionamento di piste di ghiaccio all'aperto raffreddate artificialmente.
- Mining di criptovalute e trading ad alta frequenza.

Fase di escalation 4 (sono elencati i divieti che integrano o vanno oltre le fasi di escalation 1-3)

- Funzionamento di impianti per il trasporto di persone a scopo ricreativo.
- Funzionamento di impianti per sport invernali e di impianti di innevamento.
- Funzionamento di sistemi di riscaldamento o raffreddamento per impianti sportivi.
- Funzionamento di parchi di divertimento, sale giochi, casinò, discoteche e simili. Resta consentito il funzionamento di impianti indispensabili per la sicurezza o il benessere degli animali, come i dispositivi di protezione dei recinti per specie animali potenzialmente pericolose o i sistemi di filtraggio degli acquari negli zoo e nei negozi di animali.
- Proiezione pubblica di film.
- Realizzazione pubblica di manifestazioni culturali (teatro, opera e concerti), se richiedono energia elettrica.
- Svolgimento di manifestazioni sportive amatoriali e professionali (compresi gli sport elettronici), se richiedono energia elettrica.